

C.P. 52/2012

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3^

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Isabella Mariani Presidente rel.

Dr. Patrizia Pompei Giudice

Dr. Silvia Governatori Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

premesse in fatto:

██████████ in liquidazione, in seguito a domanda di pre-concordato ex art.1 161 VI c. 1. fall. ha depositato proposta e piano ( senza classi ) volte al pagamento dei creditori privilegiati e chirografari nella percentuale indicata del 30% mediante la liquidazione dei beni sociali: la srl ha in particolare indicato di avere proceduto ad un contratto di affitto di ramo di azienda con la soc. ██████████

██████████ colla quale è stato stipulato anche contratto estimatorio per le merci. La società proponente ha escluso tuttavia trattarsi di concordato con continuità aziendale, indicando quale surplus gli incassi derivanti dal contratto di affitto di azienda e dal contratto di locazione dell'immobile, pari a € 72.000,00 annui ( € 216.000,00 nell'ipotesi concordataria triennale ) ed ha escluso altresì dal calcolo dell'attivo la eventuale cessione del mar-

1  
lll

chio aziendale che pure pone come verosimile in una futura contrattazione anche colla stessa società affittuaria. La attestazione redatta ex art. 161 l. fall., seguiva la detta impostazione, ed infatti era specificamente indicato che " il piano non prevede alcuna cessione di azienda in esercizio che risulta attualmente data in affitto senza alcuna proposta di acquisto da parte dei terzi; in ogni caso le somme che certamente verranno da tale contratto di affitto non sono state considerate prudenzialmente dalla società istante nella formulazione del piano concordatario.. "

A seguito di provvedimento del Collegio nel quale si rilevava che " si verte in tema di concordato con continuità .. " ed erano assenti alcuni allegati indicati dall'art. 161 l. fall., la proponente depositava integrazione della attestazione nei termini di cui all'art. 162 l. fall., nella quale si dava atto della scelta della società che non aveva inserito tra gli elementi attivi i proventi derivanti dalla concessione in affitto dell'azienda rappresentanti un ulteriore introito e attestava che non esistevano maggiori costi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, che i ricavi attesi da parte dell'affittuario erano quelli indicati e peraltro non appostati come attivo, che la prosecuzione dell'attività da parte dell'affittuario non comportava maggiori oneri; e che la prosecuzione dell'attività non poteva considerarsi funzionale all'esito del concordato come proposto non essendo questo basato sugli introiti rilevabili dai contratti di affitto e locazione.

ritenuto in diritto:

la impostazione della proposta e del piano e della relativa attestazione non soddisfa i requisiti di legge e ne deve essere pertanto pronunciata la inammissibilità .

Espongono gli istanti di avere proceduto ad affitto di ramo di azienda ( con contestuale contratto di locazione ed estimatorio ) ma , poiché gli introiti dei detti contratti non sono calcolati tra l'attivo, non si tratta di concordato in continuità ex art. 186 bis l. fall. Tuttavia gli introiti e anche il futuro eventuale prezzo di cessione del ramo di azienda viene ceduto alla procedura.

Ritiene il Collegio che si tratta invece proprio di proposta di concordato in continuità e che la esclusione degli importi ricavabili dai contratti dal calcolo dell'attivo rappresenti un artificio che tuttavia non può superare la realtà della proposta offerta ai creditori, che quindi deve essere integrata dalle attestazioni e delle produzioni di cui all'art. 186 bis l. fall..

Nella realtà oggettiva quanto previsto dalla ~~art. 186 bis~~ è infatti descritto dall'art. 186 bis. Essa ha già sottoscritto contratto di affitto di ramo di azienda, contratto di locazione e contratto estimatorio con altra società riconducibile tra l'altro agli stessi soci , e ha seppure eventualmente previsto anche la cessione alla medesima società affittuaria. Inoltre ha incluso l'attivo ricavabile dai sopradetti negozi nell'attivo concordatario seppure come sopravvenienza rispetto all'importo previsto. Pertanto appare

3

evidente che il piano prevede la prosecuzione dell'attività di impresa, seppure in parte, così come descritto dall'art. 186 bis I comma 1. fall. e che debba pertanto rispettare i requisiti formali di cui al detto articolo ;  
il Collegio ritiene infatti che il concordato in continuità descritta dall'art. 186 bis 1. fall. I comma

( "Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. ")

sia caratterizzato dall'elemento oggettivo della prosecuzione della attività di impresa, essendo del tutto irrilevante il soggetto che tale continuazione garantisce, se il debitore, o imprenditore/società diversa (alla quale il debitore partecipi o meno ) mediante cessione o conferimento. Tale è il programma indicato ai creditori dall'odierno debitore, essendo già stato attuato l'affitto di azienda ed essendo eventualmente prevista la cessione dell' azienda al medesimo affittuario.

Sorregge l'opinione che si esprime la verifica delle eventuali conseguenze che seguirebbero da un mancato riscontro nei termini indicati dall'art. 186 bis lett a e b sopra citate. Laddove p.e. si ammetta un concordato preventivo con affitto di azienda e successiva cessione e non lo si consideri concordato in continuità sottraendolo dalla descrizione del piano e della attestazione così come volute nella

u  
4

norma di legge, quando l'attività svolta dall'affittuario comporti l'insorgenza di debiti relativi al rapporto di lavoro, essi verranno retrocessi solidalmente alla procedura verosimilmente in predeuzione

( conf Cass. civ. Sez. lavoro, 04/09/2003, n. 12909 : "L'art. 2112 c.c., che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto, con la conseguenza che, nel caso di licenziamenti intimati dalla società cedente, subito dopo la retrocessione dell'azienda, il criterio della normale occupazione per il computo dei dipendenti ai fini della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi va riferito alla società affittuaria." ).

Ancora: secondo Cass. 07-11-2003, n. 16724, qualora la restituzione della azienda locata avvenga in conseguenza di una fattispecie negoziale prevista direttamente dalle parti ( p.e. restituzione dell'azienda alla scadenza del termine contrattuale ) si attua successione dell' affittante nei rapporti pendenti non aventi carattere personale

( così in motivazione: .."La possibilità di escludere, con un apposito patto, l'effetto della successione dell'imprenditore subentrante nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda trasferita induce infatti a ritenere che, a differenza della successione nei rapporti di credito ( art. 2559 c.c.) e di debito ( art. 2560 c.c.) e nei rapporti di lavoro subordinato ( art. 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, nei quali l'effetto successorio è una conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa, la successione nei detti rapporti contrattuali, quale risulta disciplinata dall'art. 2558 c.c., postuli che il trasferimento dell'azienda, alla quale i medesimi rapporti sono inerenti, sia l'effetto immediato e diretto di una fattispecie negoziale posta in essere dai due soggetti tra i quali il trasferimento è intervenuto, nella quale soltanto potrebbe essere inserito il patto escludente la successione nei rapporti contrattuali aziendali e della quale, in mancanza di tale patto la detta successione costituisce un effetto naturale. Perché la successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda trasferita possa operare ai sen-

ul

5

si dell'art. 2558 c.c. è quindi necessario che il trasferimento dell'azienda si ricolleggi direttamente alla volontà delle parti o a un fatto che queste abbiano espressamente previsto (termine finale, condizione risolutiva, e via dicendo) e in relazione al quale abbiano potuto disporre circa la sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti all'azienda ancora non interamente eseguiti al momento del suo verificarsi. " )

Ed infine la retrocessione dell'azienda ceduta alla società in concordato ( p.e. per inadempimento all'obbligo di pagare il prezzo ) comporta la solidarietà nei debiti del cessionario ex art. 2560, II comma c.c.

( conf. Cass. civ. Sez. I, 16/06/2004, n. 11318: " Il regime fissato dall'articolo 2560 del c.c. con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente articolo 2558, posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purché non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione. Una tale regola, inoltre, deve trovare applicazione anche nella fase della restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore, quando il relativo rapporto sia venuto a scadenza o sia stato convenzionalmente risolto." ).

Pertanto la necessità che il piano preveda anche la analisi dei costi e dei ricavi relativi alla azienda affittata o ceduta e che tale analisi sia attestata, consente di controllare il piano stesso e eventualmente disporre chiarimenti ed integrazioni al fine di evitare l'insorgenza di ipotesi marcatamente dannose per la procedura e per i creditori concorsuali.

Nel caso di specie quindi deve ritenersi l'inammissibilità della proposta perché qualificando come concordato in liquidazione un concordato con continuità aziendale, nella attestazione pur allegando il piano industriale della società affittuaria, non contiene la asseverazione positiva

7 M

della parte di piano di cui all'art. 186 bis lett a) ed anzi espressamente la esclude dal perimetro della valutazione, né contiene la asseverazione di cui all'art. 186 bis lett b).

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata da [redacted] srl in liquidazione.

Firenze 20 marzo 2013

Il Presidente *ST*.

Dr. Isabella Mariani *Isabella Mariani*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Firenze, ..... 27 MAR. 2013 .....  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Cristina Jandt  
*[Signature]*

*[Signature]*